

**Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA
della Fondazione Casa di Riposo di Ghedi - ETS**

TRA

La Fondazione Casa di Riposo di Ghedi – ETS (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Ghedi - Bs, Via X Giornate, 76 C.F. 80012290179, rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore Gabriele Girelli,

E

il/a Signor/a _____ nato/a a _____ il _____,
residente a _____, Via _____
C.F. _____ - Ospite della RSA di Ghedi dal _____

E/O

il/a Signor/a _____ nato/a _____ il _____ residente a _____,
Via _____
C.F. _____ Tutore/Curatore/AdS del/la sig./sig.ra _____ in
conformità al provvedimento del tribunale di _____ che si allega al presente contratto
quale parte integrante dello stesso.

E

il/a Signor/a _____ (parentela _____) nato/a a _____ il _____,
residente a _____, Via _____
C.F. _____, Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura e referente per
l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti l'ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario
(di seguito per brevità denominato Obbligato)

PREMESSO CHE:

- la RSA Casa di Riposo di Ghedi è un'unità di offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani autorizzata al funzionamento per n. 109 posti letto con autorizzazione ASL del 14 agosto 2007 prot. n. 0113695 e accreditata per n. 93 posti letto con delibera della Regione Lombardia n. VIII/11465 del 03.03.2010.

- la Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A. - per anziani non autosufficienti è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate.

- per i posti accreditati l'accesso alla struttura è definito dall'ASST del Garda presso la quale è prevista la gestione di una lista unica d'attesa da parte dell'ASST stessa attraverso l'Unità di Continuità Assistenziale Multidisciplinare – U.C.A.M.-.

- all'atto dell'accoglimento, che avviene ad orari precedentemente concordati con il richiedente, devono essere presentati i seguenti documenti:

- documento d'identità in corso di validità
- tessera sanitaria
- eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno da parte del Giudice tutelare
- tessera esenzione ticket
- eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere, nonché la documentazione sanitaria in possesso
- copia verbale d'invalidità
- eventuali ausili ad personam assegnati dall'ASST.

- all'atto dell'accoglimento per ogni ospite viene istituito un fascicolo socio assistenziale sanitario (FASAS) contenente le notizie necessarie per la procedura di accoglimento e permanenza in comunità e sul quale verranno trascritti gli accadimenti quotidiani relativamente lo stato di salute dell'ospite nonché il piano assistenziale individuale (PAI).
- la tipologia dei servizi offerti compresi nella retta risulta essere la seguente:
 - All'ospite che occupa un posto letto in regime di accreditamento con Regione Lombardia vengono garantiti:
 - l'assistenza medica interna
 - gli ausili per l'incontinenza
 - la fornitura di tutti i farmaci e parafarmaci necessari alle cure delle patologie in atto.
 - La Fondazione fornisce le attrezzature igienico sanitarie di base. Qualora l'ospite necessiti di attrezzature particolari (sedie a rotelle, comode, girelli, treppiedi, ecc.) la R.S.A. si attiverà presso le strutture preposte al fine di garantire la fornitura gratuita come previsto dalla normativa sull'assistenza.
 - E' garantito il servizio infermieristico 24 ore su 24.
 - È attivo presso la R.S.A. il servizio di Fisioterapia con accesso garantito a tutti gli ospiti secondo le prescrizioni del fisiatra e/o del medico interno e/o del medico di medicina generale.
 - La Fondazione fornisce anche prestazioni di tipo educativo finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche dell'ospite ed al loro eventuale recupero.
 - Vengono garantiti agli ospiti i servizi di animazione, parrucchiere (taglio dei capelli mensile; per le donne è possibile, dietro pagamento individuale, richiedere "permanente", "messa in piega" o "tinta"), barbiere, pedicure, lavanderia e guardaroba.
 - La Fondazione provvede alla biancheria da letto, a quanto necessita per la pulizia della persona ed in genere a tutte le normali esigenze dell'ospite. Le spese personali per l'abbigliamento e generi voluttuari non sono compresi nella retta, pertanto rimangono a carico dell'ospite e/o degli obbligati in solido.
 - Gli ospiti vengono assistiti nell'igiene quotidiana e periodica della persona con il supporto parziale o totale di Ausiliari Socio Assistenziali qualificati.
 - Viene garantita all'ospite l'assistenza spirituale e religiosa.
 - È data all'ospite la possibilità di telefonare.
 - La Fondazione mette a disposizione degli ospiti i quotidiani locali.
 - È garantito il servizio di posta prioritaria; la posta in arrivo viene smistata ed i parenti vengono avvisati perché passino al ritiro.
 - La Fondazione promuove e favorisce i rapporti sociali, in particolare con la famiglia che ha libero accesso alla residenza dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di ogni giorno; vale la raccomandazione di evitare le visite nelle ore dei pasti (i parenti non possono entrare nelle sale pranzo durante l'orario dei pasti, salvo eccezioni dietro rilascio di autorizzazione del Responsabile Sanitario) e l'accesso ai reparti nelle ore del riposo degli ospiti e prima delle 9.00 al fine di rispettare la necessità di lavoro del personale in servizio. L'ingresso nelle ore notturne deve essere concordato con la Direzione Sanitaria.
 - Il vitto per gli ospiti comprende prima colazione, pranzo, merenda e cena. Il menù, che si ripete ogni quattro settimane, viene esposto nelle bacheche e viene adeguato alle esigenze ed alle abitudini alimentari degli ospiti.
 - La Fondazione si attiva, su richiesta del parente e per la parte che le compete, per l'espletamento delle pratiche necessarie al riconoscimento dell'invalidità e dell'indennità di accompagnamento, per il cambio di residenza, in conformità alle leggi vigenti.
 - Il costo del trasporto per visite richieste dai medici della RSA è a carico della Fondazione solo per gli ospiti in regime di accreditamento. Il costo del trasporto per visite non richieste dai medici della RSA o per motivi personali è a carico dell'ospite.
 - La Fondazione garantisce il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018, Regolamento UE 679/2016).

Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente, legale rappresentante della Fondazione, e il Referente interno è il direttore generale.

- La Fondazione provvede, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al rilascio della documentazione delle rette necessaria a fini fiscali.
- La Fondazione, certificata ISO 9001, applica procedure e protocolli diffusi a tutto il personale monitorando l'esito del proprio servizio.
- La Fondazione è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati all'ospite comprensiva anche dei danni involontariamente causati, in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza e imperizia. La polizza non prevede franchigie opponibili ai terzi danneggiati.
- La Fondazione eroga i servizi socio sanitari assistenziali in ottemperanza della normativa regionale vigente, garantendo la presenza delle figure professionali assistenziali, educative e sanitarie nelle modalità richieste.

Si specifica che:

- ✓ l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido, i quali si impegnano al pagamento della retta ed al rispetto del presente contratto.
- ✓ la Carta dei Servizi è parte integrante e sostanziale del presente contratto, pertanto ad essa si fa riferimento per tutto quanto ivi non citato.

TUTTO CIÒ PREMesso

Si stipula quanto segue:

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - La Fondazione si obbliga ad erogare Assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per le RSA e dalla Carta dei Servizi della Fondazione che si allega.

ART. 3 - A fronte delle prestazioni erogate, gli Obbligati si impegnano in solido con l'ospite alla corresponsione mensile della retta come fissata dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e seg. c.c., senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di variazione dell'importo della retta la Fondazione provvederà, nel termine di 10 (dieci) giorni, alla comunicazione agli Obbligati mediante affissione all'Albo della Fondazione e con comunicazione individuale agli ospiti e/o soggetti obbligati al pagamento della retta medesima.

Gli obbligati avranno facoltà di recedere mediante comunicazione da far pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione alla sede della Fondazione.

Il recesso dell'obbligato in solido si perfeziona solo con l'avvenuta uscita dalla struttura, a cura e spese degli Obbligati medesimi, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso, ovvero mediante assunzione per iscritto della medesima fideiussione da parte di un nuovo soggetto che si sostituisce al precedente obbligato in solido nella garanzia del pagamento della retta. Decorso tale termine senza che l'assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza.

Nel silenzio degli Obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

ART. 4 - Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.

ART. 5 - Il contratto decorre dal giorno _____ e cesserà per:

- a) volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione è necessario un preavviso scritto di almeno 15 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- b) impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- c) inadempimento all'obbligo di pagamento della retta, secondo quanto disposto dall'art. 9;
- d) decesso dell'ospite.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'ospite, salvo casi di prenotazione del posto letto per l'importo definito dall'art. 7.

ART. 6 - Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata tramite SDD o bonifico bancario entro il 15 di ogni mese.

In caso di insoluto gli obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori pari al 4% su base annua oltre le maggiori spese.

ART. 7 - Per l'anno _____ la retta giornaliera (quota a carico dell'ospite e/o obbligati in solido al netto del contributo sanitario regionale) è pari ad € _____ per il posto accreditato.

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita.

Qualora vi sia la volontà di posticipare l'ingresso rispetto alla data proposta dalla Fondazione, l'amministrazione provvederà ad addebitare, dal giorno previsto per l'ingresso, per i posti accreditati la retta giornaliera intera.

Nel caso di uscite dalla RSA dovute a qualsiasi motivo, per assenze di durata fino a 15 giorni deve essere pagata la retta nella misura intera. Se questo periodo supera i 15 giorni deve essere pagata una tariffa quotidiana pari all'80% della retta intera.

In caso di decesso dell'ospite entro i primi 15 giorni del mese la retta sarà dovuta dall'1 al 15, in caso di decesso dal 16 al 30/31 sarà dovuta la retta per l'intero mese.

All'inizio del rapporto di ospitalità si dovrà provvedere al saldo della retta del mese in corso entro 5 giorni dall'ingresso.

ART. 8 - Gli obbligati hanno facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con Raccomandata AR, e/o altra forma di corrispondenza certificata, alla sede della Fondazione con preavviso di quindici giorni.

La Fondazione ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l'ospite qualora ricorrano le condizioni di cui ai successivi artt. 12 e 13, per motivi sanitari e di non appropriatezza del ricovero.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati e secondo quanto previsto dall'art. 5 comma a). Fino a quella data gli obbligati sono tenuti al pagamento delle rette deliberate dalla Fondazione.

ART. 9 - In caso di mancato tempestivo pagamento della retta entro il termine previsto dall'art. 6, la Fondazione provvede ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 14 e, al contempo, formalizza diffida nei confronti dell'ospite e/o del/i soggetto/i obbligato/i, a mezzo di raccomandata A.R., alla ricostituzione del medesimo deposito entro 15 giorni. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 codice civile.

ART. 10 - In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 11 - L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite, da un nucleo abitativo all'altro, nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità. È fatta salva la facoltà di recesso alle condizioni di cui all'art. 8.

ART. 12 - Dimissioni per motivi sanitari: la Fondazione, su proposta del Responsabile Sanitario, potrà disporre immediatamente la dimissione dell'Ospite, oppure l'inoltro presso centri ospedalieri, nel caso le condizioni di quest'ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per gli altri ospiti.

ART. 13 - La Fondazione ha facoltà di revocare il ricovero nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato, nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione.

ART. 14 - A garanzia dell'adempimento gli obbligati sono tenuti a versare, al momento dell'ingresso, una somma a titolo di cauzione infruttifera di importo pari ad una mensilità intera (30 gg).

ART. 15 - La Fondazione declina ogni responsabilità circa il furto, la sottrazione, lo smarrimento o il deterioramento di denaro, indumenti, ausili, oggetti personali ed oggetti preziosi per i quali non sia stata concordata la custodia ai sensi e per gli effetti degli art. 1783-1786 c.c.

ART. 16 - Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti, salvo quelle dovute al cambiamento della normativa applicabile che si intendono automaticamente recepite nel contratto stesso.

ART. 17 - Il contratto non potrà essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.

ART. 18 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. La Fondazione darà comunicazione delle eventuali modifiche tramite affissione all'Albo.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti interni condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

ART. 19 - In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Tribunale di Brescia.

ART. 20 - I dati forniti dall'utente o dalla persona obbligata saranno trattati in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE per la protezione dei dati personali 2016/679 – GDPR. La Fondazione, a tal fine, rende l'informativa completa di cui all'allegato "Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali – RSA" al presente contratto. La Fondazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo mail: ufficiodpo@casadiriposoghedi.it. L'accesso alla documentazione amministrativa/sanitaria può avvenire secondo le modalità prevista dal "Regolamento per il Diritto di Accesso ai documenti amministrativi e sanitari della Fondazione Casa di Riposo di Ghedi Onlus". L'ospite con la sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali, indicherà le persone autorizzate a parlare con il personale sanitario nonché le persone da contattare in caso di urgenze, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ghedi, _____

L'Ospite/tutore/AdS.....

Il Presidente della Fondazione

Gli Obbligati in solido.....

.....

Le clausole indicate agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 del presente contratto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del c.c.

L'Ospite/tutore/AdS.....

Il Presidente della Fondazione

Gli Obbligati in solido.....

.....

Il contraente Signor/a _____

L'obbligato Signor/a: _____ – _____

Dichiara/no di essere stato/i adeguatamente informato/i in merito ai seguenti argomenti:

- modalità di espressione del consenso informato
- tutela della privacy
- modalità d'accesso a forme di integrazione economica
- modalità di effettuazione dei reclami

dichiara/no inoltre di ricevere/di essere a conoscenza che i seguenti documenti sono reperibili sul sito della Fondazione (www.casadiriposoghedi.it):

1. carta dei servizi
2. informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali
3. informativa Amministratore di sostegno
4. informativa Consenso informato
5. modulo SDD

Sottoscrivono, essendo a conoscenza dei presupposti, che, fino a quando – con pratica a cura dei parenti – il Giudice non avrà nominato l'Amministratore di sostegno, persona referente del/la Sig./ra _____, a cui saranno rilasciate tutte le informazioni ed a cui sarà richiesto il consenso informato per eventuali trattamenti sanitari, sia il/la Sig./ra _____, già responsabile del ricovero in RSA.

Firma

Firma